



DG PIUE

Prot. Uscita del 17/04/2014

Numero: **0002565**

Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
EX PIUE V

Decreto n. **2565** del **17** APRILE

Procedure per la comunicazione dei dati produttivi dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 826/2008 e s.m.

VISTO l'allegato III, parte A, lettere b) c) e d) del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione degli aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli, che obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione europea una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti, una stima della produzione totale di olio di oliva nonché una stima del consumo interno e delle scorte di fine campagna;

VISTO il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e successive modificazioni, recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la soppressione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
EX PIUE V

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 2 comma 10 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 n. 1622, emanato ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce le attribuzioni e i compiti;

VISTA la legge 4 giugno 1984 n.194 con il quale è stato istituito il SIAN;

VISTO l’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, che ha unificato nel SIAN i servizi erogati dall’AIMA e disposto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le Regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare e pesca, debbano avvalersi dei servizi del SIAN quale servizio pubblico;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1999 con il quale è stato affidato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati a livello nazionale anche ai fini del SIAN e degli obblighi comunitari ;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni, concernente norme sul sistema statistico nazionale e riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 concenente il riordino degli enti pubblici nazionali;

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001 n. 200, recante riordino dell’ISMEA e revisione dello statuto;

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2005 concernente “adempimenti relativi alla gestione del SIAN”;

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2008 concernente “approvazione delle linee guida del SIAN”;

CONSIDERATA la necessità di comunicare al Consiglio Oleicolo Internazionale i dati di bilancio dell’olio di oliva e delle olive da tavola, come previsto dall’Accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola siglato a Ginevra il 29 aprile 2005 ed in particolare dall’art. 36, relativo all’impegno degli Stati membri a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite allo stesso Consiglio Oleicolo Internazionale:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
EX PIUE V

DECRETA

Art.1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
 - a) "Ministero", il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea – PIUE V – Via XX Settembre 20, 00187 Roma;
 - b) "AGEA", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – area coordinamento;
 - c) "ISMEA", l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;
 - d) "ISTAT", l'Istituto nazionale di statistica.

Art. 2

Finalità

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 826/2008, Allegato III, parte A, come modificato dal regolamento (UE) n. 1333/2013, ISMEA provvede, secondo le modalità dell'art. 3 del presente decreto, ad effettuare:
 - a) anteriormente al 15 settembre, per la campagna di commercializzazione precedente a quella in corso, la determinazione della produzione definitiva e del consumo interno totale di olio di oliva e delle scorte di fine campagna;
 - b) nel periodo da ottobre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva:
 - 1) una stima mensile dei quantitativi di olio d'oliva prodotti dall'inizio della campagna di commercializzazione fino al mese precedente compreso;
 - 2) una stima della produzione totale e del consumo interno di olio d'oliva per l'intera campagna di commercializzazione, nonché una stima delle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
EX PIUE V

Art. 3

Modalità

1. Le stime di cui all'art. 2 sono elaborate sulla base di dati amministrativi e statistici disponibili, come di seguito specificato:
 - a) i quantitativi di olio d'oliva prodotti, nonché le scorte, sono messi a disposizione da AGEA attraverso il sistema informatico SIAN ai sensi del DM 23 dicembre 2013;
 - b) ISMEA elabora i dati di cui alla lettera a) con una metodologia definita congiuntamente ad ISTAT e condivisa con il Ministero ed AGEA.
2. ISMEA definisce le procedure operative e la metodologia per la predisposizione delle comunicazioni di cui all'art. 1, nonché dei bilanci dell'olio di oliva e delle olive da tavola per il Consiglio Oleicolo Internazionale.

Art. 4

Comunicazioni

1. ISMEA comunica al Ministero le seguenti informazioni:
 - a) i dati di cui all'art. 2, secondo le modalità previste e in tempo utile per consentire il rispetto dei termini indicati dal regolamento (CE) n. 826/2008;
 - b) i bilanci dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sulla base delle indicazioni del Consiglio Oleicolo Internazionale, secondo le modalità e i tempi da questo previsti.
2. Il Ministero trasmette ad AGEA i dati di cui all'art. 2 forniti da ISMEA, ai fini della trasmissione alla Commissione europea nei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 826/2008 e successive modificazioni e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 792/2009.
3. Il Ministero trasmette direttamente al Consiglio Oleicolo Internazionale i bilanci dell'olio di oliva e delle olive da tavola, secondo le procedure previste.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi